

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Avviso ai litiganti

## Niente Irap per il professionista se manca autonoma organizzazione

21 Luglio 2009

L'accertamento del requisito che esclude dall'applicazione dell'imposta regionale spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità

**SINTESI:** Secondo l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione (cfr. Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007), a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo *l'id quod plerumque accidit*, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Ordinanza n. 15110 del 26 giugno 2009 (udienza del 5 maggio 2009)

Corte di cassazione, Sez. tributaria - Pres. Lupi, Rel. De Blasi

IRAP - Soggetti passivi - Esercenti arti o professionisti - Autonoma organizzazione - Accertamento di fatto - Necessità

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/niente-irap-professionista-se-manca-autonoma-organizzazione>